

P.u. n. 58-1/ /2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

N°	53/2025	SENT.
N°	2/2025	FALL. L.C.
N°	-	CRON.
N°	39/2025	REPERT.
N°	58/2024	P.U.

Sezione fallimentare

riunito nella camera di consiglio e così composto:

Dott. Stefania Deiana Presidente

Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.

Dott. Francesca Fiorentini Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di apertura della liquidazione controllata della società IL NUOVO CASTELLO S.R.L.
0 [REDACTED]
contumace

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 5.8.2024 [REDACTED]
esponevano di essere creditori nei confronti della società IL NUOVO CASTELLO
S.R.L.



In particolare, [REDACTED] Piero deduceva di essere creditore della somma di euro 4529,45 per omesso pagamento di retribuzioni e tfr come da sentenza n 539/2017;

[REDACTED] allegava di essere creditrice della somma di euro 49.483,07 in forza di sentenza n 5420/2016.

Chiedevano che la società venisse dichiarata fallita, o in subordine, che venisse dichiarato lo stato di insolvenza.

In esito alla rinuncia del procuratore e alla costituzione del nuovo, i ricorrenti chiedevano che venisse dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata.

La società debitrice, in esito alla notificazione con deposito presso la casa comunale, rimaneva contumace.

Rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite deposito presso la casa comunale;

ritenuto che sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art 268 CCII in quanto la società deve essere qualificata come impresa minore;

considerato, in particolare, che la società risulta ormai inattiva e che l'ultimo bilancio è stato depositato nell'anno 2006;

che dalle informazioni assunte da Agenzia Entrate e INPS la società debitrice ha un'esposizione debitoria verso l'Erario per euro 80.000 circa (debiti contributivi presso AER) e dall'esame dei documenti allegati al ricorso si evince un debito pari a circa 54.000 euro.

Tutto ciò premesso si rileva che, se è vero che il debitore è tenuto a dimostrare il mancato superamento dei limiti ex art. 2 lett. d) CCII (corrispondenti a quelli dell'art. 1, co. 2, L. fall.) poiché la norma prevede-come regola generale- che gli imprenditori commerciali sono assoggettati a liquidazione giudiziale e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali, è vero anche che deve essere riconosciuta la natura officiosa del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.



Ciò comporta che il tribunale utilizzando elementi di giudizio tratti dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche prescindendo da una specifica allegazione della parte, può trarre elementi utili per ritenere superata la presunzione e giungere alla qualificazione del debitore come impresa minore.

Nel caso in esame si ritiene che il lungo tempo decorso dalla presentazione dell'ultimo bilancio e la non elevata esposizione verso l'erario portino a concludere che la società è inattiva da diverso tempo e che i dati contabili esposti nel bilancio 2006 (che riportano un attivo pari ad euro 316.952), non siano sufficienti a ritenere che, all'attualità, permangano i requisiti dimensionali dell' art 2 lett d CCII.

Per tutti i motivi detti si ritiene di qualificare la società come impresa minore e di accogliere la domanda di apertura della liquidazione controllata.

Quanto all'insolvenza deve ritenersi provata alla luce delle seguenti circostanze:

irreperibilità della società presso la sede sociale;

mancato deposito dei bilanci;

mancato pagamento di debiti verso dipendenti pur in presenza di un titolo di formazione giudiziale non contestato;

esito infruttuoso dell'esecuzione in forza dei titoli detti.

In conclusione, rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come "impresa minore";

che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 50.000;

considerato, inoltre, che, all'esito dell'istruttoria emergono elementi che portano ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza;

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.1, 40 e 268 e 269 CCII



DICHIARA

Aperta la liquidazione controllata IL NUOVO CASTELLO S.R.L. [REDACTED]
contumace, con [REDACTED]

delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna Maria Mossa;

nomina liquidatore il [REDACTED]

ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 7 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e presso il registro delle imprese ove il debitore svolga attività di impresa;

ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili;

Sassari, 23/07/2025

Il Presidente

Stefania Deiana

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa



PUBBLICATA IN DATA 29 LUG. 2025

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Mario Bartoli





Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione procedure Concorsuali

DECRETO GENERICO

Liq. n.2 2025 IL NUOVO CASTELLO S.R.L. 01991050905

Letta la rinuncia depositata da A [REDACTED] du, nomina in sostituzione la
dottssa Gabriella Sotgiu.

09/09/2025

Il Giudice delegato

Giovanna Maria Mossa

